

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 SET. 2000

=====

ADDI' **19 SET. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: T.P.

DELIBERAZIONE N° 1987


OGGETTO: Controllo atti dell' Agenzia di Sanita' Pubblica concernente lo Statuto ed il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione



Oggetto: controllo atti dell'Agencia di Sanità Pubblica concernente lo Statuto ed il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA Dell'Assessore Politiche per la Sanità



Vista la legge Regionale 1 settembre 1999, n. 16 :Istituzione dell'agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (A.S.P.)

Visti in particolare gli articoli 9, 13 e 20 che prevedono che lo Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi, adottati dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale vengono sottoposti al controllo della Giunta regionale sotto il profilo della conformità alle norme vigenti e alle proprie direttive e "che divengono esecutivi se, entro trenta giorni dalla data di ricezione, non viene pronunciato l'annullamento e non sono richiesti chiarimenti"

Vista la nota del 24 luglio 2000, pervenuta il 21 agosto 2000 con cui l'Agencia di Sanità Pubblica ha trasmesso lo Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi

Premesso che la Regione è il soggetto costituzionalmente investito della competenza primaria nelle materie dell'assistenza sanitaria e che l'Agencia ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16/1999 quale ente dipendente della stessa Regione, svolge compiti strettamente strumentali nei confronti della regione per le funzioni ad essa riservate nonché nei confronti di tutti gli enti e aziende preposte alla gestione dei servizi sanitari, i rapporti tra Agencia e Regione devono essere ontologicamente condizionati da predetta funzione strumentale senza alcun margine per iniziative autonome in termini di direttive, indirizzi da parte dell'Agencia, predette iniziative, infatti inevitabilmente comporterebbero una turbativa dell'autonomia regionale generando motivi di confusione istituzionale

Tenuto conto che anche alla luce di quanto sopra esposto alcune delle norme contenute nello schema di regolamento e di Statuto sopra indicati sono risultate difformi alle disposizioni di cui alla L. Reg. 16/1999

Ritenuto opportuno pertanto richiedere specifici chiarimenti, in relazione alle specifiche osservazioni, formulate per articoli di riferimento, rispettivamente per il regolamento nell'Allegato A e per lo Statuto nell'Allegato B (entrambi fanno parte integrante della presente deliberazione)

Vista la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 comma 32

All'unanimità

Delibera

Per le motivazione esposte in premessa
di richiedere al Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia di Sanità Pubblica
chiarimenti in relazione alle specifiche osservazioni, formulate per articoli di
riferimento, rispettivamente per il Regolamento nell'Allegato A e per lo Statuto
nell'Allegato B (che fanno parte integrante della presente deliberazione)
L'esecutività degli atti, sopra citati, rimane sospesa in conformità a quanto previsto
dall'art. 20 lettera d della legge regionale 1 settembre 1999, n. 16
La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge n. 127/1997

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



25 SET. 2000

h

ALLEG. alla DELIB. N. ¹⁹⁸⁴.....

DEL19 SET. 2000.....

Allegato A

Oggetto: Osservazioni e rilievi sullo schema di Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP con delibera del 17 luglio 2000.

Art.1 - Fermo restando l'autonomia amministrativa dell'Ente, non è tuttavia comprensibile il distinguo "rispetto all'ente regionale ca cui dipende". Un siffatto inciso infatti contraddice con la dipendenza espressa dalla natura strumentale delle relative funzioni nei confronti della Regione, la cui Giunta deve peraltro emanare direttive per la gestione dell'ASP, ai sensi dell'art. 20, co.2, lett. B) della legge istitutiva.

Art. 2 - Le Aree di attività, non superiori a sei, sono "individuate e definite" dal Regolamento (art. 14, co. 1, legge istitutiva), quest'ultimo avrebbe dovuto individuare una strutturazione per aree e per centri di costo (art. 13). Per contro la norma in questione omette tale identificazione pur dando rilievo alla metodologia per progetti, in termini peraltro astratti.

Art. 4 - L'Art. 14, co.3, consente di affidare gli incarichi di dirigenza anche a personale diverso da quello indicato nei comma 4 e 6 lett. A): quindi in maniera residuale piuttosto che prevalente. Non vi è traccia di dotazione del personale per qualifiche sia pure per il primo impianto, salvo modifiche successive.

La previsione di incarichi di consulenza a società o singoli professionisti appare carente nella sua regolamentazione in termini anche di qualità e di durata nonché di criteri remunerativi.

Art.5 -Manifesta l'intenzione di acquisire servizi tecnici ed amministrativi con l'esternalizzazione senza precisare alcun limite normativo neanche con riferimento alla riservatezza dei dati trattati. Inoltre viene specificata una missione scientifica che sarebbe "propria" dell'ASP e che tuttavia non corrisponde alle finalità per essa previste dalla legge

Art. 6 - La composizione del Comitato Scientifico risulta predeterminata senza alcuna rispondenza tra numero di esperti e le discipline, espressamente identificate, richieste per lo svolgimento delle finalità istituzionali.

Si rileva inoltre una contraddizione tra il comma 1, in cui la consulenza al direttore generale è rettamente circoscritta e quanto previsto dall'art. 11 legge istitutiva, rispetto al successivo comma 4 in cui tale consulenza è generalizzata a tutti i compiti dello stesso direttore. La contraddizione ricomprende anche il comma 5.

L

gn

La convocazione del Comitato Scientifico dovrebbe essere periodica ad iniziativa del suo coordinatore in relazione alle esigenze segnalate dall'Amministrazione (Consiglio di Amministrazione ovvero Direttore Generale).

Art. 8 - L'attività dell'Ente non si esaurisce nella redazione dei progetti: per contro l'attività fondamentale resta segnata dall'art. 3 della legge istitutiva.

Manca ogni riferimento alla identificazione dei servizi sia pure in via provvisoria e salvo la riserva di ulteriori modifiche nonché alla identificazione di eventuali strutture di rango inferiore.

Art. 9 - Vale quanto rilevato in relazione al precedente art. 8 a proposito della sfera complessiva dell'attività di istituto.

Art. 10 - Sembra eccessiva e comunque non giustificata nelle sue dimensioni la previsione di uno staff della direzione e ciò avendo riguardo anche alle finalità istituzionali dell'Ente che, come già rilevato, non comportano per loro natura compiti di amministrazione attiva

Art. 11 - L'eventuale attribuzione di borse di studio e di ricerca è funzionalizzata (art. 15, co. 1, Legge istitutiva) all'attuazione del programma pluriennale di attività, che ne prevede le esigenze e quindi qualità e quantità.

La scelta dei candidati avviene per selezione e quindi all'esito di una graduatoria.

Il Regolamento deve prevedere i criteri per il trattamento economico salvo il rinvio al programma pluriennale di attività per la relativa determinazione. Comma 5 -

Art. 12 - Fermo restando che, come già osservato sub art. 4, il Regolamento deve comprendere una dotazione organica di personale, la legge istitutiva (art. 14, co. 6) ha previsto il ricorso all'istituto del comando per le esigenze correlate al perseguimento degli obiettivi definiti dal programma pluriennale di attività.

Art. 13 - L'assunzione di progetti a pagamento non trova un supporto normativo né a tali fini soccorre un rinvio al D. Lgs. N. 229/99.

Art. 14 - Mancano parametri puntuali per la quantificazione delle spese di soggiorno e di viaggio.

Art. 16 - Si ritiene improprio e comunque non applicabile il richiamo all'atto di diritto privato di cui all'art. 1 bis D.Lgs. 229/99.

Art. 19 - Commi 4 e 5 - In analogia a quanto previsto per le Aziende sanitarie con Circolare n. 12 dell'11.7.2000 il budget generale si dovrà articolare in budget funzionali per le strutture operative in cui si articola l'ASIP e per progetti.

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'L' followed by 'S' and 'L', and a separate signature 'EP' to the right.

Allegato B

Oggetto: Osservazioni e rilievi sullo schema di Statuto adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP con delibera 17 luglio 2000.

Art. 1 - L'Agenzia è stata istituita con legge regionale n. 16/99 e già è operante mentre la dizione adottata riporta al presente l'istituzione stessa, relativamente alla sede è necessario localizzarla specificamente.

Art. 2 - La formulazione di tutto l'articolo è incentrata su una concezione destinata ad alterare il rapporto di strumentalità interferendo nelle competenze anche di amministrazione attiva anche per la regione. Ciò vale in particolare:

- a) Laddove si intenderebbe concorrere, attraverso informazioni e conoscenze scientifiche, alle scelte "politiche ed amministrative per il Governo e la gestione del S.S.R.", quando invece l'attività di istituto deve essere limitata al sistema informativo sanitario, all'epidemiologia, al supporto tecnico del competente assessorato regionale e sempre in funzione strumentale e sulla base delle direttive (e quindi anche esigenze) all'uopo espresse dalla giunta;
- b) L'ASP si riserva il compito di organizzare attività di aggiornamento e formazione del personale del S.S.R.: per contro tale compito è limitato dalla legge istitutiva ad un eventuale concorso allo svolgimento del compito stesso in quanto espressamente richiesto;
- c) Non di meno tutte le altre iniziative elencate al comma 2 non trovano supporto normativo e per buona parte interferiscono nell'azione politica ed amministrativa della regione: il che rileva segnatamente allorchè ci si propone di verificare e valutare criteri e "procedure" per l'accreditamento delle strutture sanitarie quando invece, e sempre in funzione di supporto tecnico, scientifico al competente assessorato, la collaborazione attiene alla verifica e revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie anche in attuazione del processo di accreditamento delle strutture sanitarie;
- d) La eventuale collaborazione "nell'osservanza dei rispettivi compiti istituzionali" è circoscritta dalla legge istitutiva all'ARPA, agli Enti Locali e agli Enti pubblici, tra i quali non possono essere comprese anche l'amministrazione regionale, le aziende sanitarie ed ospedaliere né le istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali,

salvo per queste ultime istituzioni il rispetto di determinate procedure ma comunque sempre su iniziativa della regione.

Art. 4 - comma 4 - l'iniziativa di convegni seminari ed altro nonché iniziative pubbliche di informazioni non trovano supporto normativo e non sembrano peraltro sorrette dalle finalità istituzionali dell'Ente.

Art. 6 - comma 1 della legge istitutiva n. 16/99 - i membri del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono nominati dalla Giunta regionale e non dal Consiglio.

Tra i compiti del Collegio non è stato espressamente ricompreso quanto previsto dall'art. 12 comma 6 con riguardo specifico alla relazione "almeno trimestralmente" inviata alla Giunta regionale.


Art. 7 comma 1 - la gestione è incardinata nell'Ente nel suo complesso ivi compreso il Consiglio di Amministrazione. Il che sembra confliggere con la previsione assolutistica di "tutti i poteri di gestione" in capo del direttore generale.

Comma 2 - per la stessa ragione di cui sopra, non è comprensibile come l'obbligo di attuare le direttive della Giunta regionale possa essere riferito al solo direttore generale.

Comma 3 e 4 - la relazione annuale sull'attività dell'ASP è collegata al conto consuntivo e alle finalità previste dalla legge istitutiva e non dovrebbe precludere richieste di ulteriori relazioni da parte dell'assessore competente e c'è anche sulla base di quanto periodicamente riferito "almeno trimestralmente" alla giunta regionale da parte del Collegio dei revisori.

Comma 5 - tale comma nella sua interezza contrasta con le vigenti norme di legge ed in particolare della stessa legge istitutiva n. 16/99. Con il carattere strumentale non appaiono infatti compatibili "decisioni" con rilevanza esterna né tantomeno direttive destinate alle aziende sanitarie e ad altri soggetti "che a qualunque titolo entrino in relazione con il S.S.R." Le stesse ragioni si ripropongono in ordine alla prevista adozione di ordinanze e ordini: determinazioni che oltretutto risultano in radice disattese dalle finalità istituzionali dell'ente che, giova ribadire non possono giammai invadere competenze di amministrazione attiva riferibile alla regione e alle aziende sanitarie;

Art. 10 - Per la sede vale quanto già osservato all'art. 1.

The image shows two handwritten signatures and some initials at the bottom of the page. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'L. G.'. To its right, there is another signature that looks like 'G.P.'. Below these, there are some smaller, less distinct marks and initials.